



TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno • Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

http: www.avvocatilocri.it • e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

LINEE GUIDA PRATICA FORENSE

approvate con delibera n. 50 del 14.03.2024

PREMESSA:

Vista la Legge n. 247 del 31.12.2012 (Legge Professionale Forense);

Visto il D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013;

Visti i DD.MM. Giustizia n. 58/2016, n. 70/2016 e n. 17/2018;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri approva le seguenti linee guida:

Articolo 1

Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale, o pratica forense, consiste nell'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante avvocato, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione dello studio legale nonché ad apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. L'avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, presso cui il praticante svolge il tirocinio professionale, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo effettivo, proficuo e dignitoso.

Articolo 2

Praticante Avvocato

1. il praticante avvocato è chi, in possesso della laurea in giurisprudenza magistrale (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza-LMG-O1) è iscritto al registro dei praticanti avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lett. g) della L. n. 247/2012, tenuto presso gli Ordini territoriali.

Articolo 3

Iscrizione al registro dei praticanti

1. Il laureato in giurisprudenza, che intenda iscriversi nel Registro dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Locri, dovrà depositare presso la segreteria dell'Ordine l'apposita domanda, che potrà scaricare dal sito istituzionale, corredata dalla documentazione e dalle ricevute dei versamenti ivi indicati.

2. Alla domanda di iscrizione nel Registro Praticanti dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale il praticante intende svolgere la pratica.

3. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo

di pratica, anche ai fini delle presenti linee guida e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

4. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine allegando la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus.

5. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva richiesta, indicando le modalità concrete di svolgimento del tirocinio al Consiglio dell'Ordine che rilascerà l'autorizzazione. A tal fine il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa. Nel libretto della pratica forense si dovrà dare atto dello svolgimento di pratica congiunta.

6. Il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi legali che saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica per l'attività che è stata svolta presso ciascuno di questi.

7. Per trasferirsi in un altro Ordine il praticante deve richiedere il certificato di nulla osta al trasferimento. L'istanza è scaricabile dal sito dell'Ordine e va depositata o trasmessa a mezzo PEC alla segreteria corredata di una marca da bollo da €16.00.

La richiesta sarà sottoposta al Consiglio che delibererà nella prima adunanza utile e sarà trasmessa via PEC.

L'istante dovrà essere in regola con il contributo annuale.

Per ottenere il certificato di pratica parziale il praticante dovrà depositare in segreteria il libretto della pratica completo nelle sue parti, unitamente ad una dichiarazione del Dominus, su carta intestata, che attesterà il periodo di pratica svolto presso il suo studio determinando il periodo di pratica.

Articolo 4

Pratica contestuale ad attività lavorativa

1. Il praticante, che svolge contestualmente attività di lavoro subordinato pubblico o privato deve darne immediata comunicazione all'Ordine, indicando orario e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che siano idonei a consentirne l'effettivo svolgimento del tirocinio e autocertificando la mancanza di eventuali ragioni di conflitto di interesse.

2. Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche con riferimento agli orari.

3. Il Consiglio dell'Ordine verifica la sussistenza dei presupposti di iscrizione e, in assenza, può disporre con delibera motivata il diniego della iscrizione o la cancellazione dal registro praticanti, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il tirocinio.

Articolo 5

Modalità di svolgimento della pratica

1. Il tirocinio professionale ha una durata ininterrotta di 18 (diciotto) mesi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, decorrenti dalla data della delibera di iscrizione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Il praticante, infatti, deve frequentare continuativamente lo studio del

professionista e sotto la sua supervisione, per almeno 20 ore settimanali, deve svolgere la pratica con cura attenta e scrupolosa e deve mantenere il massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3. Il tirocinio professionale consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge Professionale.

Articolo 6

Ulteriori modalità di svolgimento della pratica

1. Il tirocinio può essere svolto alternativamente:

- a) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
- b) presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, previsto dall'art. 41, n. 6, L.P.;
- c) presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione in un altro Paese dell'Unione Europea;
- d) durante il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza per non più di sei mesi;
- e) frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali.

Articolo 7

Tirocinio presso l'avvocatura di stato o l'ufficio legale di un ente pubblico o privato autorizzato

- 1. Il praticante può svolgere il tirocinio forense anche presso l'Avvocatura di Stato o, per non più di dodici mesi, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato autorizzato.
- 2. Le relative procedure sono bandite periodicamente dagli enti interessati e pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sulle bacheche dell'Albo pretorio del singolo ente, oltre che diffuse dal Consiglio dell'Ordine se a conoscenza.
- 3. Il tirocinio presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato autorizzato deve essere integrato da almeno un semestre di tirocinio presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura di Stato.

Articolo 8

Tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. n. 69/2013

- 1. Il praticante avvocato può accedere al tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. n. 69/2013 a domanda e per una sola volta, per la durata di 18 (diciotto) mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati della Corte di Cassazione, delle Corti di appello, dei Tribunali ordinari, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, degli uffici requirenti, degli uffici e dei Tribunali di sorveglianza, dei Tribunali per i Minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, disciplinato dal regolamento del Ministro della giustizia n. 58/2016.
- 2. Il praticante avvocato, che accede al tirocinio presso gli uffici giudiziari, deve presentare domanda di esonero dalla pratica forense per un periodo non superiore ad un anno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che verificata la regolarità della domanda delibera in tal senso.
- 3. Terminato con esito positivo il tirocinio, il praticante avvocato presenta domanda di convalida dell'anno svolto presso gli uffici giudiziari ai fini della pratica forense, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, allegando l'attestato rilasciato dall'ufficio giudiziario. Il Consiglio valutata la domanda, delibera la convalida.

4. Il praticante avvocato deve, comunque, svolgere proficuamente la pratica per almeno un semestre ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

5. Lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 73 del DL 69/2013 non esonera il praticante avvocato dalla frequentazione con profitto dei corsi di formazione ex art. 43 della L. 247/2012.

Articolo 9

Tirocinio presso professionisti legali in un altro Paese dell'Unione Europea

1. Il praticante avvocato può svolgere il tirocinio forense presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione in un altro Paese dell'Unione Europea per non più di sei mesi.

2. Il praticante per avvalersi di tale facoltà dovrà darne comunicazione formale all'Ordine, indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il semestre di tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equipollenza al titolo di "avvocato" sulla base della vigente normativa.

3. Il praticante dovrà allegare alla comunicazione la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato straniero unitamente a quella del dominus italiano.

4. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante consegnerà al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio.

5. Tale documentazione andrà prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio e andrà accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

6. Il Consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconoscerà il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuterà la convalida con delibera motivata.

Articolo 10

Pratica anticipata

1. Gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza-LMG-O1), possono svolgere solo un semestre di pratica anticipata, ai sensi dell'art. 5 del DM 17 marzo 2016 n. 70.

2. Per l'ammissione all'anticipazione lo studente deve:

a) essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza;

b) avere ottenuto il riconoscimento dei crediti in diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

3. Lo studente presenta domanda di pratica anticipata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che, verificata la vigenza di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.M. 17 marzo 2016, n. 70 con l'Università presso cui è iscritto lo studente richiedente e la presenza dei requisiti di cui al presente articolo e della convenzione, delibera l'iscrizione presso il registro dei praticanti ammessi al semestre anticipato.

4. Nei casi in cui il praticante studente universitario non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio

compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

5. Al termine del semestre anticipato, lo studente tirocinante redige una relazione dettagliata sull'attività svolta, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, unitamente alla redazione di due atti, tre questioni giuridiche di cui una in materia deontologica e attesta la partecipazione ad almeno 12 udienze. Il Consiglio, verificata l'effettività del tirocinio, delibera convalidando il semestre di pratica.

6. Il tirocinio anticipato non esonera il praticante studente alla partecipazione ai corsi obbligatori ex art. 43 della legge professionale.

Articolo 11

Frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali

1. Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 398/97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 475/2001, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.

2. In ogni caso il semestre residuo e dunque ultimo, semestre di pratica, che decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.

3. Il praticante all'atto dell'iscrizione nel registro praticanti, o comunque in momento successivo qualora solo in seguito intervenisse l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di tale condizione e dichiarare che intende avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. n. 475/2001, indicando il periodo che andrà a sostituire.

4. La frequenza con profitto della SSPL assolve l'onere di partecipare ai corsi obbligatori ex art. 43 L. 247/2012.

Articolo 12

Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine indicando e documentando le ragioni.

5. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Articolo 13

Obblighi e doveri del dominus

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale, sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla Legge n. 247/2012 anche in materia di formazione, e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento.

Ogni avvocato non può avere più di tre praticanti che svolgano contemporaneamente il tirocinio presso il proprio studio, salva deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata e motivata istanza.

2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, nella redazione degli atti, nella partecipazione alle udienze ovvero nelle attività sostitutive delle stesse secondo le norme del processo telematico e ad ogni altra attività connessa, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.

3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.

6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

7. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

8. Il praticante ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello Studio.

9. Il praticante deve essere escluso dallo svolgimento di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse con la formazione professionale.

Art. 14

Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

2. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio (cartaceo o online), colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno 20 (venti) udienze nell'arco temporale del semestre da verificare, con esclusione di quelle di mero rinvio, abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti giudiziari (almeno due) e questioni giuridiche

(almeno tre di cui una in materia deontologica). La partecipazione alle udienze nel semestre deve garantire la continuità dell'impegno del praticante per l'intero semestre da verificare e a tal fine non sono ammesse partecipazioni ad udienze in data successiva alla scadenza del semestre. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento.

3. Il Consiglio accerta, altresì, la sussistenza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, ed abituale e prevalente da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

4. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti.

Articolo 15

Libretto della pratica

1. Con l'iscrizione nel registro praticanti verrà consegnato dal Consiglio dell'Ordine il libretto di pratica forense (cartaceo o online), che deve essere tenuto e compilato dal praticante e dall'avvocato presso cui viene svolta la pratica forense per la parte che gli compete.

2. Sul libretto è apposta la foto del praticante e dovrà esservi allegata la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso cui viene svolta la pratica forense.

3. Il libretto dovrà essere debitamente compilato ai fini della validazione per ogni semestre di pratica.

4. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dall'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro.

Articolo 16

Adempimenti

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze davanti a qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione di quelle di mero rinvio, per tali intendendosi quelle nelle quali non viene svolta attività difensiva. In luogo della partecipazione alle udienze in presenza, potranno essere annotate le note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. che debbono contenere attività difensiva e non di mero rinvio.

2. Nel libretto di pratica forense dovrà essere indicato negli appositi spazi la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria ed una succinta descrizione dell'attività svolta in udienza ovvero nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..

3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza; mentre la partecipazione alla redazione delle note scritte di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. deve essere specificamente indicata nelle stesse.

4. È parificata alla partecipazione all'udienza, la partecipazione ad incontri di mediazione o agli incontri nei procedimenti di arbitrato, purché annotata nel verbale di mediazione o di arbitrato.

5. Devono essere allegati le copie dei verbali dai quali risulta la presenza del praticante e solo quando è estremamente difficile reperire il verbale di udienza è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dominus, che ne attesti la partecipazione.

Articolo 17

Verifica semestrale

1. Il praticante, per ogni semestre di pratica, deve indicare nel libretto la partecipazione ad almeno 20 udienze, escluse quelle di mero rinvio, almeno 2 (due) atti giudiziari o stragiudiziali (diversi fra loro), alla redazione dei quali egli ha collaborato; illustrare brevemente almeno 3 (tre) questioni giuridiche da lui esaminate di cui una necessariamente in materia deontologica.

Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto il tema.

2. Al termine di ogni semestre di pratica, il praticante deve altresì presentare una relazione riassuntiva dell'attività svolta sottoscritta anche dal dominus.

3. Al termine di ogni semestre e comunque non oltre 30 gg. dalla scadenza dello stesso, il praticante dovrà effettuare la verifica previa prenotazione presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. Il Consigliere delegato del Consiglio dell'Ordine verificherà l'effettiva pratica svolta al termine di ogni semestre con un colloquio del praticante, a cui è gradita la partecipazione del dominus.

5. All'esito positivo della verifica, il libretto verrà vidimato dal consigliere delegato, mediante sottoscrizione.

6. Nel caso di esito negativo della verifica, il praticante dovrà ripetere il semestre di pratica.

Articolo 18

Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo

1. Decorso sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e purché abbia sostenuto con profitto almeno una verifica periodica semestrale, il praticante avvocato può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad esercitare attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e degli avvocati appartenenti allo studio professionale del proprio dominus, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratti di affari non curati direttamente dal medesimo. Lo svolgimento della suddetta attività professionale sostitutiva può aver luogo solo in presenza di una espressa delega scritta (art 14 comma 2 della legge professionale) da parte dell'avvocato in favore del praticante abilitato. Il praticante abilitato non può essere inserito nel mandato giudiziale difensivo.

2. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione al patrocinio sostitutivo entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al richiedente presso l'indirizzo PEC dichiarato.

3. Per poter esercitare il patrocinio sostitutivo il praticante avvocato assume il giuramento davanti al presidente del Tribunale.

4. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. La durata massima dell'abilitazione è per legge pari a cinque anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

5. In ambito civile, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Tribunale, quale giudice di primo grado, e del Giudice di Pace.

7. In ambito penale, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del pretore.

8. A decorrere dal 1 ° gennaio dell'anno successivo al conseguimento del patrocinio sostitutivo in capo al praticante abilitato grava l'obbligo di formazione continua, disciplinato dall'art. 11 della L. n. 247/2012 e dal Regolamento n.6/2014 del C.N.F.

Articolo 19

Scuola Forense

1. Il Consiglio dell'Ordine organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato previsti dall'art.43 della L. n. 247/2012 ed all'uopo può avvalersi della collaborazione dell'Università, di Fondazioni ed altri soggetti o istituzioni.

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti, la frequenza del Corso di formazione è obbligatoria e costituisce integrazione della pratica forense, nonché condizione imprescindibile per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

3. L'effettiva frequenza con profitto dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato è attestata dall'idonea certificazione rilasciata dal Coordinatore del Corso di Formazione o dalla Scuola Forense, qualora istituita, previo superamento delle verifiche all'uopo periodicamente predisposte ai sensi della vigente normativa.

4. Ogni praticante Avvocato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della pratica forense (tirocinio presso lo studio professionale, tirocinio o stage presso gli uffici giudiziari, etc. etc.) è obbligato a frequentare con profitto almeno l'80% del monte ore didattico minimo previsto dalla vigente normativa.

Articolo 20

Cancellazione dal registro dei praticanti

1. In osservanza di quanto previsto dall'art. 17 comma 10 L. n. 247/2012 richiamato dall'art. 4 comma 4 D.M. 70/2016, il Consiglio dell'Ordine delibera la cancellazione dal registro dei praticanti nelle seguenti ipotesi:

1. Interruzione della pratica per oltre sei mesi fuori dalle ipotesi previste dall'art. 7 del D. M. n. 70/2016;
2. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
3. Nei casi previsti per la cancellazione dall'Albo ordinario, in quanto compatibili;
4. Su richiesta della parte.

2. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Articolo 21

Quota di iscrizione

1. Ogni praticante è tenuto al pagamento della quota annuale di iscrizione al registro entro il 31 marzo di ogni anno di iscrizione. Il mancato adempimento di tale onere darà la facoltà al Consiglio dell'Ordine di sospendere il praticante inadempiente dal tirocinio.

Articolo 22

Poteri del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

2. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.

3. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.

Articolo 23

Norme deontologiche

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

2. Il dominus, presso il quale il praticante svolge la pratica forense è obbligato, nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dalla Legge Professionale e dal Codice Deontologico e dalle presenti linee guida.

3. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.

Articolo 24

Rilascio certificato compiuta pratica

1. Al termine del periodo di pratica, e dopo che sia stato convalidato l'ultimo semestre, il praticante può richiedere il rilascio del relativo certificato, necessario per presentare domanda di ammissione all'esame di abilitazione, utilizzando la modulistica esistente nel sito istituzionale dell'Ordine presso la segreteria e allegando l'attestazione di superamento positivo del corso obbligatorio ex art. 43 della legge 247/2012 ovvero il relativo esonero.

Art. 25

Iscrizione del praticante alla Cassa forese

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dal diritto, l'interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzato in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall'art. 24, secondo comma, del presente Regolamento.